

c) Alla conclusione di detta fase di studi e ricognizioni, egli proporrà alla CIG l'entità definitiva delle opere della nuova linea, la loro ubicazione, la consistenza finanziaria previsionale e le relative modalità di realizzazione.

d) Inoltre, i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese e il promotore si associano, nel rispetto delle rispettive competenze, per condurre gli studi generali della sezione internazionale del collegamento Torino-Lione. La CIG sarà tenuta al corrente dei risultati di tali studi.

Gli stessi gestori di infrastrutture possono, di comune accordo, affidargli ogni altro studio, ricognizione e lavoro che ritengano utile fargli realizzare su tale sezione internazionale.

e) Lo statuto del promotore e le eventuali modifiche, sono approvati dalla CIG a nome dei due Governi.

#### Articolo 7

##### *Disposizioni demaniali e fondiari*

a) Per la durata del presente Accordo, e quando un'opera di ricognizione abbia uscite sul territorio di un solo paese, tale opera sarà considerata situata interamente sul territorio del paese in cui sono ubicate tali uscite. Se un'opera di ricognizione presenta più uscite localizzate da una parte e dall'altra del confine, questo sarà fissato, all'interno dell'opera, alla verticale del confine a cielo aperto.

b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta è stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.

c) Fino alla designazione dell'organismo incaricato dei lavori di scavo del tunnel di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprietà comune e indivisibile del promotore designato al summenzionato articolo 6, egli è responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.